

N. R.G. []/2025

Procedimento unitario []



TRIBUNALE DI ROVERETO

DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ EX ART. 77 CCII

- Con ricorso dd. 10.11.2025 il sig. [] ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore *ex art. 74 CCII*, depositando contestualmente la relazione particolareggiata dell'OCC dott.ssa []
[]
- La relazione particolareggiata ha preso posizione in ordine a tutti gli elementi richiesti dall'art. 76, comma 2, CCII, e in particolare: (a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; (b) l'esposizione delle ragioni alla base dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; (c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; (d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; (e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- i costi della procedura di cui al punto (e) sono stati stimati dal Gestore della Crisi in circa euro 5.000,00;
- per quanto concerne il punto (d), il Gestore ha attestato che la documentazione fornita dal ricorrente e allegata al ricorso risulta completa,

compatibilmente con la posizione di lavoratore subordinato ricoperta dal sig. [] considerata poi la semplicità del piano liquidatorio previsto - apporto di finanza esterna e versamento da parte del sig. [] di euro 400,00 al mese per tre anni - e la mancanza di beni immobili o beni mobili registrati in titolarità del debitore, il Gestore della Crisi si è anche pronunciato favorevolmente rispetto tanto alla fattibilità del piano quanto alla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

- secondo quanto evidenziato rispetto al punto (a), le cause dell'indebitamento sono da individuare nella circostanza per cui il sig. [] ha prestato negli anni plurime fidejussioni a garanzia dei debiti assunti dalla società [] S.R.L. - in seguito dichiarata fallita - nell'ambito della quale l'odierno ricorrente ricopriva la qualità di socio e amministratore;
- secondo quanto accertato dal Gestore rispetto al punto (b), le ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte risiedono nell'evidente sproporzione tra l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria - pari ad oltre euro 300.000,00 - e la situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal debitore, titolare unicamente di un reddito da lavoro dipendente mensile che nell'importo netto sembrerebbe pari in media ad euro 1.400,00 - 1.500,00;
- i profili di maggiore criticità risiedono essenzialmente nel punto (c) esaminato dal Gestore, relativo alla sussistenza di atti di frode ai creditori che, ai sensi dell'art. 77 CCII, rendono inammissibile la domanda di concordato minore;
- tanto dal ricorso quanto dalla relazione particolareggiata emerge infatti che nella sua qualità di amministratore della società [] S.R.L. l'odierno ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; nell'ambito della relazione, il Gestore della Crisi ha ritenuto tale condanna non ostativa all'ammissibilità della domanda di concordato minore, valorizzando in

particolare due elementi: (i) la circostanza per cui il «il creditore, parte lesa dalla condotta accertata in sede penale è il creditore sociale e quindi diverso da quello personale dell'istante» e (ii) la «trasparente comunicazione della condanna penale» quale «elemento positivo di fedele e trasparente rappresentazione della situazione e degli atti compiuti» che sarebbe – ad avviso del Gestore, che sul punto richiama la giurisprudenza consolidatasi nella vigenza della Legge Fallimentare – sufficiente a ritenere non sussistenti gli atti di frode;

- gli argomenti sviluppati dal Gestore della Crisi non possono essere condivisi, per due ordini di ragioni: (i) in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal Gestore, vi è piena identità soggettiva tra i «creditori sociali» e i creditori personali dell'istante, come dimostrato dalla circostanza per cui l'indebitamento del sig. [] origina in modo pressoché integrale da fidejussioni prestate dall'odierno ricorrente a garanzia di debiti della società;
- (ii) in secondo luogo, è immediatamente evidente che la mera trasparenza nella comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna per bancarotta fraudolenta riportata dal ricorrente – sentenza di cui peraltro si avrebbe avuto comunque conoscenza come conseguenza della diligente attività del Gestore in seno al procedimento – non sia sufficiente a sanare l'intervenuto compimento di atti in frode ai creditori, quale condotta non solo civilmente, ma anche penalmente rilevante che è proprio alla base della citata condanna;
- la condanna irrevocabile per il reato di bancarotta fraudolenta subita dal sig. [] appare, diversamente da quanto sostenuto dal Gestore della Crisi, del tutto incompatibile con la ritenuta assenza nel caso di specie di atti di frode ai creditori; secondo quanto si ricava dalla documentazione in atti, la condanna è infatti intervenuta per aver il sig. [] distratto somme dal patrimonio sociale, così causando dolosamente un indubbio danno al patrimonio sociale e, per tale via, proprio ai quei creditori sociali che, in forza dei rapporti fideiussori, sono oggi creditori personali del ricorrente;

- l'accertata sussistenza dell'avvenuto compimento da parte del ricorrente di atti in frode ai creditori comporta l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore secondo le chiare previsioni dell'art. 77 CCII, a norma del quale la domanda di concordato minore è inammissibile «se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori».
- l'inammissibilità della domanda per il compimento di atti in frode ai creditori è assorbente rispetto alla valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso da parte del sig. alla procedura in oggetto;

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore *ex art. 74 CCII* presentato dal sig.
- 2) nulla sulle spese.

Rovereto, 27/11/2025

Il Giudice delegato

dott. Michele Cuccaro